



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

La Presidente f.f.
Avv. Maria Masi

Roma, 19 novembre 2021

22 NOV. 2021

PERVENUTO IL.....

PROT. N. 5958/2021

Ill.mi Signori Avvocati

PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI

via e-mail



L O R O S E D I

OGGETTO: PARERE IN MERITO ALLA OBBLIGATORIETÀ DI ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC) IN CAPO AGLI AVVOCATI AFFIDATARI DI INCARICHI DA PARTE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

Cara Presidente, Caro Presidente,

Ti trasmetto per opportuna conoscenza il testo del parere in oggetto, reso dal Consiglio Nazionale Forense in occasione della seduta amministrativa del 22 ottobre 2021:

“PARERE IN MERITO ALLA OBBLIGATORIETÀ DI ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC) IN CAPO AGLI AVVOCATI AFFIDATARI DI INCARICHI DA PARTE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Sono pervenuti al Consiglio nazionale forense un quesito ed una istanza di chiarimento aventi entrambi ad oggetto la obbligatorietà di esibizione o acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (cd. DURC) a carico dell'avvocato nel caso di conferimento di incarico professionale o di liquidazione di compensi da effettuarsi ad opera di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici.

Entrambe le note pervenute evidenziano in punto di fatto che molte PP.AA. subordinano i pagamenti e/o lo stesso conferimento dell'incarico professionale all'esibizione da parte dell'avvocato dell'attestato di certificazione della regolarità contributiva. Tale prassi è sostenuta dalla posizione in merito espressa dall'ANAC, e di recente ribadita con delibera n. 303 del 1° aprile 2020 (che, ad ogni buon conto, si segnala non costituire un atto giuridicamente vincolante, ma solo un orientamento di massima per le stazioni appaltanti). Fin dalle linee guida n. 12 del 24 ottobre 2018 l'ANAC ha espresso l'avviso che il conferimento di incarichi legali ricada quantomeno nell'ambito di applicazione dei principi generali del codice degli appalti pubblici (art. 4, d. lgs. n. 50/2016), con tutte le necessarie conseguenze in ordine alle modalità di scelta del contraente e agli adempimenti connessi, e ritiene pertanto obbligatoria l'esibizione del DURC anche da parte dell'avvocato cui viene conferito incarico professionale.

Il Consiglio nazionale forense ritiene questa posizione infondata ed errata, in quanto i servizi legali sono espressamente indicati come settori esclusi dalle conferenti direttive europee in materia di appalti, ma anche, a ben vedere, dall'art. 17, comma 1. Lett. d), punto n. 1, del codice dei contratti pubblici, ed il conferimento del mandato professionale accede piuttosto ad un contratto d'opera professionale del tutto peculiare, avente come specifico oggetto una prestazione professionale tipica e riservata, e come tale basata sul principio fiduciario e sul cd. "intuitu personae". Per queste ragioni, il Consiglio nazionale forense ha impugnato di fronte al TAR Lazio le linee guida ANAC n. 12 del 2018, ed il giudizio è ancora pendente ed incardinato presso la prima sezione del Tar Lazio con il numero di R.G. 15385/2018.

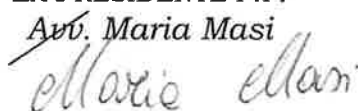
Quanto sopra premesso, non si può che ribadire quanto già segnalato con il parere CNF 17 luglio 2015, n. 69, che qui si intende integralmente richiamato, e cioè che il DURC è strumento di verifica dell'affidabilità contributiva delle imprese che forniscono lavori e/o servizi alle PP.AA., ed è pertanto limitato nell'applicazione a tali soggetti, nel quadro delle conferenti norme in tema di contratti pubblici, e non dovrebbe essere esteso al di fuori di tale contesto soggettivo.

In attesa, dunque, della conclusione della vertenza legale pendente di fronte al Giudice amministrativo, il CNF non può che ribadire come, per le ragioni qui esposte, il DURC non possa essere validamente richiesto agli avvocati, e al contempo, allo scopo di non frapporre ostacoli e/o difficoltà all'esercizio professionale da parte degli avvocati affidatari di incarichi da parte di PP.AA., ritiene utile segnalare agli iscritti la disponibilità della Cassa forense al rilascio di documentazione analoga al cd. DURC (cfr. sito istituzionale Cassa forense, www.cassaforense.it/contatti/riciesta-durc)."

Cordiali saluti

LA PRESIDENTE F.F.

Avv. Maria Masi



Oggetto: PARERE IN MERITO ALLA OBBLIGATORietà DI ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC) IN CAPO AGLI AVVOCATI AFFIDATARI DI INCARICHI DA PARTE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Mittente: "Presidenza C.N.F." <presidenza@consiglionazionaleforense.it>

Data: 19/11/2021, 18:23

A: coa <coa@consiglionazionaleforense.it>

Ill.mi Signori

PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

OGGETTO: PARERE IN MERITO ALLA OBBLIGATORietà DI ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC) IN CAPO AGLI AVVOCATI AFFIDATARI DI INCARICHI DA PARTE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Ill.mi Signori Presidenti,

per incarico della Presidente f.f. del Consiglio Nazionale Forense, Avv. Maria Masi, si trasmette la nota in oggetto.

Con i migliori saluti,

Oscar De Tommasi



Consiglio Nazionale Forense

Presidenza

tel. +39.06.977488 - fax: +39.06.97748829

Le informazioni in questa e-mail sono confidenziali e riservate esclusivamente al destinatario. I destinatari non autorizzati sono tenuti alla riservatezza. Se ha ricevuto questa e-mail per errore ci informi immediatamente e distrugga le copie in suo possesso.

L'uso, la diffusione, spedizione, stampa o copia di questa e-mail sono proibite in conformità con gli artt. 15 Cost., 616 del codice penale e i dati sono trattati nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali dell'Unione Europea (2016/679).

— Allegati: —

 Comunicazione ai COA (19-11-2021).pdf

214 kB